REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Amelia Torrice Presidente
Dott. Tiziana Assunta Orru' Consigliere rel
Dott. Glauco Zaccardi Consigliere

all'udienza del 30/09/2014
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1771/2011**:

tra

con domicilio in VIA COSSERIA 2 00192 ROMA rappresentata da FARANDA RICCARDO CRUPI PASQUALE MARIA ; GIOFFRE' FRANCESCO SAVERIO

Parte appellante

contro

IBM ITALIA SPA , domiciliato in VIA LEONE IV, 99 00192 ROMA , con l'avv. FERZI CARLO

Parte appellata

Ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro n. 4154/2010 del 09.03.2010
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Così è statuito nella sentenza impugnata:
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
1) Dichiara inammissibile per decadenza la domanda all'inquadramento nel I livello Terziario dal 1.4.2000 e nel VI o VII livello ccnl Metalmeccanici dal 1.7.2001;
2) Dichiara il diritto di ricorrente ad essere inquadrata nel VI livello ccnl Metalmeccanici con decorrenza 1.1.2002;
3) Condanna IBM Italia spa al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive nella superiore qualifica, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza al saldo;
4) Dichiara illegittime, e dunque annulla, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 1 giorno, comminata il 7.10.2004 (poi derubricata in richiamo scritto); e la sanzione di 2 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata il 14.7.2005;
5) Dichiara illegittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa con effetto immediato intimato alla ricorrente con comunicazione del 16.11.2005 e lo converte in licenziamento disciplinare con preavviso, con conseguente condanna di IBM Italia spa a corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente prevista, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla decorrenza al saldo.
Compensa per tre quarti le spese di lite, ponendo la restante parte, che liquida in complessivi euro

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e

1400,00, di cui euro 700,00 per onorari, a carico di IBM Italia spa, oltre Iva e Cpa.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
per chiederne la riforma parziale, argomentando circa:

1) la erronea pronuncia di inammissibilità in merito alla domanda di inquadramento superiore per il periodo di lavoro anteriore al trasferimento di ramo d'azienda alla IBM; precisando che il citato verbale di conciliazione sindacale fa riferimento esclusivo all'accordo di armonizzazione ed in ogni caso l'eventuale patto di demansionamento sarebbe nullo ex art. 2103 c.c.;
2) l'erroneo convincimento del giudice in merito alla legittimità della sanzione disciplinare del 10.6.2005 per omessa valutazione di documenti prodotti;
3) l'erronea pronuncia sulla ritenuta legittimità del recesso per giusta causa;
4) l'errata pronuncia di rigetto delle domande di risarcimento dei danni subiti per la condotta illegittima tenuta dal datore di lavoro.

Ha concluso chiedendo, fermi restando i capi di sentenza non oggetto di impugnazione, l'integrale accoglimento delle conclusioni del ricorso di primo grado: 1) accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel I livello ccnl Terziario dal 1.4.2000; 2) accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel VII livello ccnl Metalmeccanici dal 1.7.2001; 3) accertamento della nullità delle sanzioni disciplinari (sanzione della sospensione dal lavoro e retribuzione di 1 giorno comminata il 7.10.2004; sanzione di tre ore di multa comminata il 10.6.2005; sanzione di 2 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata il 14.7.2005); 4) l'accertamento della nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento intimatole; 5) ordinarsi alla società IBM Italia S.p.a. la propria reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato presso la sede di Via Shangai, con inquadramento nella VII ctg ccnl Metalmeccanici; 6) condannarsi la medesima società al risarcimento del danno pari alla retribuzione mensile di fatto e comunque spettante (€ 2.239,43) dal dì del licenziamento in poi; 7) condannarsi la società al pagamento delle differenze retributive per il superiore inquadramento; 8) condannarsi la ricorrente al risarcimento del danno per dequalificazione nella misura pari ad una mensilità per ogni mese di durata della stessa fino alla data di riammissione nelle mansioni in precedenza svolte di impiegata di VII ctg. (euro 2.239,43 mensili); condannarsi la resistente al risarcimento del danno biologico, alla salute ed alla vita di relazione pari ad € 70.000 in via equitativa o a mezzo CTU medico legale; il tutto oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio.

La società IBM Italia S.p.A. costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato l'appello chiedendone il rigetto richiamando le argomentazioni già svolte in primo grado ed accolte dal Tribunale; ha quindi formulato appello incidentale riproponendo nel merito quanto già prospettato nel giudizio di primo grado, e ha dedotto:

1) l'erroneità della pronuncia di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori relative al VI liv. Ccnl metalmeccanici profilo di *IT Specialist* ;
2) l'erroneità della pronuncia di accertamento della illegittimità delle sanzioni disciplinari del

ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale e la parziale riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese del doppio grado.

All'odierna udienza, previa acquisizione dei documenti richiesti, la causa è stata discussa

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e

e decisa, con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-1-

Il primo motivo dell'appello principale è infondato.

Come rilevato dal tribunale risulta che sottoscrisse in data 15.10.2001 un verbale di conciliazione in sede sindacale avente ad oggetto le *"obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con Lotus in occasione del trasferimento a IBM"* nel quale accettò "*anche in via di modifica contrattuale le condizioni che regoleranno il suo rapporto di lavoro con IBM come da verbale di accordo del 14.6.2001*". La transazione nel fare espresso riferimento all'Accordo sindacale di armonizzazione regola la conversione dei livelli del personale Lotus ceduto ad IBM secondo una tabella che prevede che i dipendenti di III livello in Lotus (tra cui la avrebbero ottenuto l'inquadramento in IBM nel 5° livello ccnl Metalmeccanici. A parere del tribunale la mancata impugnazione della transazione nel termine semestrale di cui all'art. 2113 c.c., ha determinato la decadenza dal potere di rivendicare il diritto ad un inquadramento diverso rispetto a quello previsto dall'Accordo 14.6.2001, espressamente accettato, nonché pregresse istanze relative all'inquadramento originario presso Lotus.

L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha adeguatamente considerato che la conciliazione aveva ad oggetto l'accordi di armonizzazione e non la dequalificazione eccependo in ogni caso la nullità del patto.

Rileva la Corte che l'art. 2113 c.c. nega la validità delle rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti da norme inderogabili dettate dalla legge o dai contratti collettivi. Il comma successivo specifica che la relativa impugnazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della rinunzia o della transazione, a pena di decadenza. L'ultimo comma sottrae a questa disciplina le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., nel cui ambito sono ricomprese le conciliazioni sindacali.

Nel caso in esame la sentenza del tribunale da correttamente atto che vi è stata una conciliazione in sede sindacale, giudicandola idonea a rendere la transazione in essa contenuta non impugnabile.

La transazione facendo espresso riferimento all'accordo di armonizzazione del 14.06.2001 aveva ad oggetto le *obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con Lotus in occasione del trasferimento a IBM"* con espressa accettazione "*anche in via di modifica contrattuale delle condizioni che regoleranno il suo rapporto di lavoro con IBM come da verbale di accordo del 14.6.2001*"

Peraltro deve ritenersi che la conciliazione in Sede sindacale prevista dall'art. 411 c.p.c. vincola il lavoratore ed è inoppugnabile, ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. civ. anche quando concerne la determinazione della qualifica, non essendo a ciò di ostacolo la nullità sancita dall'ultimo comma dell'art. 2103 c.c. (in tal senso Cass. *n.* 5274 *del* 15/06/1987 e successive conformi).

-2-

-SANZIONI DISICPLINARI-

Con il secondo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale le parti hanno impugnato la pronuncia del tribunale in merito alle sanzioni disciplinari.

La si stat destinatari di tre sanzioni disciplinari comminate rispettivamente in data 7 10 2004, 10 6 2005, 14 7 2005.

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e

Il tribunale ha giudicato illegittime la prima e la terza, aventi ad oggetto il ripetuto mancato rispetto dell'orario d'ingresso e di uscita, la mancata timbratura dei cartellini d'ingresso, la mancata compilazione dei cartellini orologio e l'omesso utilizzo del badge nell'apposito rilevatore in corrispondenza della pausa mensa rilevando che *dall'istruttoria svolta è rimasto provato che la condizione di "exempt", ossia la flessibilità degli orari che rendeva esenti da timbrature i dipendenti IBM, corrispondeva ad incarichi da svolgersi presso i clienti; il teste ha precisato che i "non exempt" sono sino al livello V ccnl e gli "exempt" dal livello VI in su, e che ad ogni modo anche gli "exempt" se sono in ufficio devono timbrare una volta al giorno; nel caso di specie, però, deve evidenziarsi che alla ricorrente competeva, per le ragioni su esposte, l'inquadramento in VI livello, che, se fosse stato doverosamente riconosciuto, avrebbe comportato quanto meno l'esenzione dalla doppia timbratura — ovvero l'obbligo di timbrare una volta al giorno -.*
Sotto questo profilo può dunque ritenersi rilevante il comportamento aziendale, siccome integrante una condotta illegittima, consistente nella pretesa, conseguente al mancato giusto inquadramento, di esigere dalla ricorrente la doppia timbratura del cartellino e non la semplice attestazione della presenza in ufficio da eseguirsi in qualsiasi momento della giornata, come prescritto dalla convenuta per i dipendenti "exempt" con incarichi in sede.
Al contrario il tribunale ha giudicato legittima l'irrogazione della sanzione del 10 6 2005 avente ad oggetto l'assenza ingiustificata *dal momento che dalla stessa documentazione depositata dalla ricorrente emerge che effettivamente quest'ultima comunicò appena il giorno prima, ma non concordò preventivamente col datore di lavoro, di usufruire di due giorni di ferie per il 5 ed il 6 maggio 2005; si assentò comunque in quei giorni convertendo in malattia la causale dell'assenza e nonostante le sollecitazioni datoriali non depositò alcuna giustificazione medica.*

A) Con il secondo motivo dell'appello incidentale la società IBM ha censurato la motivazione del tribunale deducendo che il contenzioso relativo alla prima sanzione disciplinare era stato oggetto di un lodo arbitrale non impugnato ed in ogni caso, come per la terza sanzione, ha dedotto la erroneità del ragionamento fondato sul riconoscimento del superiore inquadramento e l'omessa motivazione circa il mancato rispetto degli orari di ingresso ed uscita previsti dal contratto.

Rileva la Corte che la deduzione circa la mancata impugnazione del lodo arbitrale è stata proposta per la prima volta in appello e come tale è inammissibile.

Con riferimento al merito di entrambe le sanzione disciplinari (del 10.6.2005 e del 14.07.2005 aventi ad oggetto l'assenza ingiustificata) rileva la Corte che, come correttamente rilevato dal tribunale, sia nelle giustificazioni rese in sede disciplinare sia nel ricorso giudiziario, non ha negato di aver omesso talvolta la timbratura del cartellino e di non aver giustificato i ritardi — peraltro le mails depositate avallano in concreto l'evenienza fattuale — sostenendo di essersi semplicemente rifiutata di firmare i fogli elettronici di presenza che presentavano modifiche e cancellature apportate dal superiore [redacted].

Il giudizio del tribunale, logicamente motivato con riferimento alla omessa doppia timbratura dei cartellini orari, non appare giustificato in alcun modo quanto alla contestata mancanza di rispetto dell'orario contrattuale, peraltro ammesso dalla stessa lavoratrice.

Se, pertanto, la sanzione disciplinare appare ingiustificata rispetto alla contestazione della omessa timbratura avuto riguardo alle mansioni svolte dalla [redacted], riconducibili alla declaratoria del VI livello, come correttamente rilevato dal

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e

tribunale, altrettanto non può dirsi rispetto alla contestazione dell'inosservanza ripetuta ed ingiustificata dell'orario contrattuale.

La Corte, pertanto, ritiene giustificato l'esercizio del potere disciplinare così come esercitato dal tribunale avuto riguardo alle ipotesi disciplinari previste dal ccnl applicato ed alla circostanza della reiterazione dei comportamenti contestati.

B) Con il secondo motivo dell'appello principale la [illegible] ha censurato la decisione per omessa valutazione degli elementi probatori e per mancata valutazione della tardività dell'irrogazione della sanzione.

L'istruttoria di primo grado ha dimostrato, come già rilevato dal tribunale, che nei due giorni in cui furono rifiutate le ferie, alla [illegible] erano stati conferiti incarichi di lavoro da rendersi in Lecce, (doc. 74 ricorso).

Può pertanto essere confermata la validità delle ragioni addotte da IBM circa il rifiuto alla concessione delle ferie.

La sig. [illegible] deduce di avere prodotto la certificazione medica per i giorni di assenza mediante consegna del documento alla infermeria per motivi di privacy, come attestato nel doc. 76 dall'infermiere professionale.

In realtà l'attestazione, rilasciata in data 30/05/2005 dall'infermiere professionale, dimostra l'avvenuta consegna da parte della sig. [illegible] di un certificato medico senza, tuttavia indicare i giorni di malattia.

Il documento, pertanto, in assenza di ulteriori elementi non può in alcun modo giustificare l'assenza per malattia nei giorni contestati.

In conclusione, in merito alle sanzioni disciplinari, devono essere accolti i motivi dell'appello incidentale e respinti i motivi dell'appello principale, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata e rigetto delle originarie domande aventi ad oggetto l'accertamento e declaratoria di illegittimità delle tre sanzioni disciplinari inflitte.

-3-

-LICENZIAMENTO-

Con il terzo motivo dell'appello principale la sig.ra [illegible] la censurato la sentenza per avere ritenuto la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa il 16.11.2005 a seguito di contestazione disciplinare del 7.11.2005.

L'appellante ha riproposto le censure relative alla violazione dell'art. 7 L. 300/70 disattese dal tribunale quanto alla lamentata mancata audizione a discolpa.

Rileva la Corte che la sig. [illegible] dopo avere ricevuto la lettera di addebito, aveva tempestivamente chiesto di essere sentita alla presenza di un rappresentante sindacale il 4° giorno durante l'assenza giustificata per malattia.

Dall'esame degli atti risulta che la società, datore di lavoro, l'aveva convocata per il giorno successivo adducendo che era l'ultimo giorno utile.

Per risposta la sig [illegible] ha ribadito la sussistenza dello stato di malattia chiedendo di essere sentita al suo ritorno.

La società ha disatteso la richiesta ed ha disposto il licenziamento (doc. 103/110 ricorso I°).

Il comportamento tenuto dal datore di lavoro appare in contrasto con la previsione di cui all'art. 7 L. 300/70 dovendosi qui confermare il principio più volte affermato dalla

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e

Corte di Cassazione secondo il quale il lavoratore deve necessariamente essere sentito a sua discolpa, qualora ne faccia richiesta.

Nel caso in esame la aveva espressamente chiesto il rinvio dell'audizione fissata durante la malattia proprio in ragione dello stato di salute che non le consentiva di presenziare.

Né può essere ritenuta sufficiente la giustificazione addotta dal datore di lavoro di non poter rinviare l'audizione per la necessità di rispettare i termini previsti per la conclusione del procedimento disciplinare.

Infatti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza nell'ambito del procedimento disciplinare il rinvio dell'audizione per malattia del lavoratore non comporta la tardività del licenziamento (in tal senso Cass. 7848/06 e 13596/09)

Per quanto detto e con assorbimento di ogni altro motivo, il licenziamento comminato alla sig.ra è illegittimo per mancato rispetto della violazione della procedura prevista dall'art. 7 L. 300/70.

Il motivo di appello va quindi accolto con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra in data 16.11.2005 con conseguente obbligo per la società IBM Italia S.p.A. di reintegrarla nel posto di lavoro occupato all'atto del recesso e di risarcirle il danno commisurato al pagamento delle retribuzioni mensili globali di fatto dal licenziamento alla reintegra.

Deve infine essere accolta l'eccezione di aliunde perceptum, ritualmente prospettata fin dalla memoria di primo grado, della quale è possibile tenere conto nei limiti dei redditi percepiti per lo svolgimento di attività lavorativa così come documentati in atti nella certificazione Inps per gli anni dal 2005 al 2013 e nella certificazione dei redditi percepiti negli anni 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (v. nota di deposito del 13.06.2014)

-4-

-MANSIONI SUPERIORI-

Con il primo motivo dell'appello incidentale la società IBM ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto, dal gennaio 2002, il diritto della sig.ra all'inquadramento nel VI livello ccnl per effetto dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento (V livello).

In particolare l'appellante incidentale ha esposto che gli incarichi di sviluppo applicativo che il tribunale ha ritenuto caratterizzanti il VI livello anziché il V, in realtà sono propri di entrambe le categorie e costituiscono la parte essenziale dell'attività dei programmatori di V livello.

Ha altresì illustrato che l'attività di *IT Specialist*, svolta dalla sig.ra i articola in vari livelli e gradi secondo uno sviluppo di carriera fondato soprattutto sulle valutazioni annuali delle performances, precisando che, in considerazione delle valutazioni negative ottenute dalla non poteva ritenersi consolidata la maturazione di quella esperienza, capacita, autonomia piene, necessarie per il passaggio al VI livello.

Il tribunale, dopo aver analiticamente descritto le declaratorie del V e del VI livello ccnl applicato ha significativamente indicato che *la differenza essenziale tra le declaratorie contrattuali va rinvenuta nella diversa qualificazione dell'autonomia riconosciuta ai lavoratori di ciascun*

6

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e

livello "autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite" per i lavoratori del VI livello, ed "autonomia esecutiva" nell'ambito delle procedure relative al sistema di programmazione adottato, per i lavoratori del V livello. A ciò va aggiunto che mentre i lavoratori di VI livello progettano metodi e procedimenti, oppure contribuiscono all'analisi di metodi e procedimenti, anche avvalendosi di soluzioni esistenti; i lavoratori di V livello compiono operazioni su apparati complessi sulla base di precise istruzioni.

Nella fattispecie in esame, va in primo luogo evidenziato che la stessa IBM s.p.a. nella memoria di costituzione afferma che alla [illegible] furono assegnati incarichi di "sviluppo applicativo" : "tutte le attività erano svolte in conformità alle direttive impartite dal responsabile della linea manageriale e di volta in volta dai capi-progetto dei team nei quali operava nei singoli progetti" (cap. 12.2 della memoria).

Il tribunale ha quindi dato atto che le risultanze testimoniali avevano confermato lo svolgimento di mansioni di sviluppo applicativo *aggiungendo nello specifico che dal gennaio all'aprile 2004 [illegible] svolse in IBM l'incarico di sviluppo di un'applicazione Domino finalizzata all'implementazione di un processo interno IBM e nel supporto agli utenti interni che avrebbero fatto uso dell'applicazione (cap. 21). Anche i testi [illegible] hanno confermato la medesima circostanza. Il primo teste, capo [illegible], ha dichiarato che il programma risiedeva su un unico server e non aveva interconnessioni nemmeno col sistema Tivoli. Il teste [illegible] invece, ha dichiarato che la [illegible] sviluppò, del software Domino, un'applicazione che serviva per una divisione software di IBM; che l'applicazione risultò talmente valida che la direzione chiese alla ricorrente di estenderla ad altri settori della divisione software ed anche geograficamente (server di Spagna, Portogallo, Israele, Grecia e Turchia); che il teste era responsabile della rete di Tivoli e da lì curava la verifica dei risultati; che si rendeva necessaria una interconnessione tra diversi prodotti e diversi server cui provvedeva la [illegible] salvo indicazioni di massima e verifica dei risultati.*

Osserva ancora il Giudice di prime cure che la distinzione tra Programmatore di produzione (V livello) e il Programmatore analista (VI livello) *va colta nel ruolo di elaborazione creativa attribuita al secondo, il quale, sulla base di indicazioni ricevute (previste espressamente dal livello contrattuale) ed "avvalendosi anche di soluzioni esistenti ", sceglie soluzioni consistenti nel progettare "metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico ", "individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere ".*

Diversamente, il programmatore di produzione è colui che esegue l'applicazione del programma nell'ambito di istruzioni più dettagliate che non contemplano attività di progettazione, analisi, sviluppo o implementazione del programma medesimo per adattarlo alle specifiche, e a volte anche complesse, esigenze dell'utenza.

Il motivo di appello incidentale non contiene una specifica confutazione delle precise argomentazioni del tribunale che appaiono alla Corte logicamente e correttamente motivate sulla base delle risultanze istruttorie e del contenuto delle declaratorie contrattuali.

In particolare le deposizioni testimoniali hanno confermato definitivamente i compiti anche creativi svolti dalla [illegible] nell'ambito della programmazione informatica che non paiono in alcun modo costituire la parte essenziale dell'attività dei programmatori di V livello.

Come infatti desumibile dalla lettura delle declaratorie contrattuali al V livello appartiene il *Programmatore di produzione* ossia *Lavoratori che in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione adottato nell 'ambito dello specifico*

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e

campo di competenza, compilano ricevendo le informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione i documenti necessari all'approntamento dei materiali e/o all 'avanzamento delle lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della documentazione di ritorno e se del caso, compilano i relativi diagrammi Programmatore di produzione.

Al VI livello appartiene invece il *programmatore sistemista*: ossia *Lavoratori che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico tecnico, scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione i dati le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro ovvero lavoratori che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, elaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato di dati su elaboratore elettronico.*

Come correttamente rilevato dal tribunale l'attività di programmatore svolta in autonomia dalla , secondo direttive generali, risulta essere caratterizzata dagli elementi determinanti e tipici del ruolo di "*application developer*" che di per se, per le ragioni su esposte, é riduttivo ascrivere al V livello ccnl, ma che più correttamente va ascritto al VI livello ccnl.

Lo svolgimento fin dal 2002 delle medesime mansioni da parte della sig toglie rilievo logico alle argomentazioni della IBM fondate sulla tempistica dello sviluppo di carriera prevista per il passaggio dal V al VI livello che, nel caso dell , sarebbe stata rallentata dalle valutazioni annuali non positive.

In conclusione la Corte ritiene di dover confermare lo svolgimento da parte della sig.ra delle mansioni superiori di VI livello dal gennaio 2002 con ogni conseguenza sul piano retributivo e contributivo.

-5-

-RISARCIMENTO DANNI-

Con l'ultimo motivo dell'appello principale la sig. censura la pronuncia di rigetto delle domande di risarcimento dei danni subiti per la condotta illegittima tenuta dal datore di lavoro.

Dall'istruttoria svolta il tribunale ha escluso la sussistenza di danni risarcibili non essendo stata dimostrata la dedotta dequalificazione professionale (risulta avere sempre svolto mansioni di VI livello per le quali il datore di lavoro è stato condannato al pagamento delle differenze retributive);

neppure, secondo il tribunale vi è prova della dedotta condotta mobbizzante: *non risultano provati periodi di sostanziale inattività; l'attribuzione di incarichi comportanti continui spostamenti di sede che verosimilmente costituisce l'essenza stessa della tipologia del lavoro svolto dalla ricorrente, non appare ragionevolmente collegata ad intenti punitivi o offensivi nei confronti della ricorrente; per le sanzioni disciplinari, ivi compreso il licenziamento,... anche per quelle illegittimamente irrogate non risulta adeguatamente provato il loro inserimento in un disegno persecutorio o emarginante.*

Nei motivi di appello non si rinvengono specifiche censure alle argomentazioni del tribunale, ma solo la riproposizione delle circostanze già prospettate in primo grado.

La valutazione del primo giudice, logicamente motivata, deve pertanto essere qui confermata.

In conclusione, giudicando sull'appello principale e sull'appello incidentale la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata:

8

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e

1) Nella parte in cui ha dichiarato la illegittimità delle sanzioni disciplinari del 10.6.2005 e del 14.07.2005 aventi ad oggetto le assenze ingiustificate con conseguente rigetto- sul punto- delle conclusioni del ricorso di primo grado;
2) nella parte in cui ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato all'appellante in data 16.11.2005 con conseguente accoglimento delle conclusioni del ricorso di primo grado reiterate nel presente giudizio per cui la Corte dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all'appellante e condanna la società IBM Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante all'immediata reintegra nel posto di lavoro occupato all'atto del licenziamento e al risarcimento del danno commisurato al pagamento della retribuzione globale di fatto prevista dal ccnl per il VI livello ccnl metalmeccanici dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con accessori di legge.

Le spese del grado, in ragione della parziale soccombenza devono essere compensate per metà, la restante metà, liquidata in dispositivo in favore della sig.ra Palombini, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

Giudicando sull'appello principale e sull'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto:

- respinge le originarie domande aventi ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate il 07.10.2004, 10.06.2005, 14.07.2005;

-dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al in data 16.11.2005; condanna la IBM Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante all'immediata reintegra nel posto di lavoro occupato all'atto del licenziamento e al risarcimento del danno commisurato al pagamento della retribuzione globale di fatto prevista per il VI livello ccnl metalmeccanici dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con accessori di legge al netto dei redditi da lavoro percepiti negli anni dal 2005 al 2014 quali risultanti dalle certificazioni prodotte in atti;

-compensa per metà le spese di lite del grado e condanna la IBM Italia S.p.A. a rifondere al la restante metà liquidata per l'intero in complessivi € 3.500,00 oltre 15% per spese forfettarie da distrarsi a favore del procuratore dell'appellato antistatario.

Roma, 30/09/2014

Il consigliere estensore
Dott. Tiziana Assunta Orru'

Il Presidente
dott. Amelia Torrice

9

Firmato Da: TORRICE AMELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59cfb - Firmato Da: DURANTE FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dbd39 - Firmato Da: ORRU TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af44e